

# CITTA' DI MOLFETTA

## PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.58**

**del 7.03.2006**

### **O G G E T T O**

Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Determinazione e delimitazione spazi di propaganda elettorale indiretta. Art.2 della legge 4.4.1976 n.212, come modificato dalla legge 24.4.1975 n.130.

L'anno duemilasei, il giorno sette del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Presente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Presente
AZZOLLINI	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
CAMPOREALE	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Assente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Assente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale f.f., dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11.02.2006 n.32, sono stati convocati, per i giorni 9 e 10 aprile 2006, i comizi elettorali per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

che, in conseguenza, si rende necessario predisporre e delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale (propaganda indiretta), con liste proporzionali (elezione del Senato della repubblica), in conformità a quanto prescritto dall'art.1 della legge 04.04.1956 n.212 come modificato dalla legge 24.04.1975 n.130;

che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, è tenuto a predisporre per ciascun centro abitato, almeno 20 spazi a mezzo tabelloni o riquadri;

che ai sensi del citato art.1 della Legge 212/56 il numero degli spazi da destinare alla propaganda indiretta deve essere uguale a quello stabilito per la propaganda diretta, e ciascuno degli spazi deve avere dimensioni pari a quelli ivi contenute;

visti ed applicati gli artt.1 e 2 della citata Legge 04.04.1956 n.212 come modificato dall'art.2 della legge 24.04.1975 n.130;

ritenuto dover provvedere in merito;

dare atto del rispetto dei termini indicati dalle citate disposizioni e comunicati dal Prefetto con telegrafica prefettizia in data 27.02.2006 n.96/4.3.9/UPE;

dato atto dell'acquisito parere favorevole in esame da parte del Capo Settore Demografia ed Elettorale, sotto l'aspetto tecnico, (il provvedimento non ha rilevanza contabile) ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L., approvato con Decreto Leg.vo n.267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

### D E L I B E R A

1) Stabilire in conformità a quanto già determinato per la propaganda diretta, in 20 (venti), il numero di spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di chiunque non partecipi direttamente (propaganda indiretta) alla competizione elettorale del 9 e 10 aprile 2006 per la elezione della Camera dei Deputati, dando atto che detti 20 spazi ciascuno delle dimensione di mt.0,70 di altezza per mt.1,00 di base saranno ubicati come da prospetto allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

2) Stabilire, in conformità a quanto già determinato per la propaganda diretta, in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale del 9 e 10 aprile 2006 per l'elezione del Senato della Repubblica in forma diretta (propaganda indiretta) dando atto che detti spazi ciascuno di dimensioni di mt.1,00 di altezza per mt.0,70 di base saranno ubicati nelle stesse località e siti indicati come al precedente punto 1.

3) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere alla installazione di 20 spazi a mezzo di tabelloni e riquadri ed alla loro delimitazione in sezioni, ciascuna della quali dovrà avere le dimensioni non inferiore a mt.0,70 di base e mt.1,00 di altezza.

4) Riservarsi di provvedere all'assegnazione ai richiedenti degli spazi di cui innanzi.

5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000.